

utili, ma necessari allo sviluppo del medesimo, e, a vece di fare un bene, faremo un male; non saremo più morali, ma bensì nè legali, nè economisti.

ARNULFO. Le discussioni che ebbero luogo fin qui furono fatte nello scopo di dare ai magistrati delle norme sul modo d'intendere, e quindi d'applicare la legge; ora, siccome se ne sono da una parte e dall'altra spiegate le disposizioni in modo affatto diverso, non ne nascerà norma veruna; credo perciò che sia utile di determinare esplicitamente se la specie di lotteria di cui si è fin qui parlato è colpita dalla legge, facendo un'aggiunta mediante la quale sia dichiarato che sono comprese nella disposizione di questa legge le alienazioni dell'alea dipendente dalle obbligazioni dello Stato, ovvero in quegli altri termini che si crederanno più acconci a manifestare l'intenzione del legislatore; ma, se lasciamo la cosa come è, vi sarà oscurità, sarà incerta l'interpretazione della legge, essendovi stati oratori in senso opposto; al contrario sarà chiarito lo scopo della legge mediante un'aggiunta.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io ripeto essere convinto che quei contratti ai quali accennava il deputato Notta, in cui si vende l'alea indipendentemente dalle cedole, non siano validi, e nessun tribunale mai li farebbe eseguire, perchè l'alea è unita in modo assoluto colle cedole. È questo un contratto di buona fede, e chi è leale può mantenerlo; chi non lo è può romperlo senza pregiudizio.

Un simile contratto ha meno valore ancora di quelli delle vendite a termine, che non furono dai tribunali riconosciuti validi e legali; quindi, se si introducesse questa disposizione, si verrebbe a colpire di una pena un contratto che non è dalla legge riconosciuto.

Come faceva osservare il mio collega guardasigilli, l'alea è unita indissolubilmente alla cedola. Non vi è un titolo che, separato dalla cedola, dia diritto a conseguire questo premio.

Questo non si può ottenere che nell'atto di rimborsare la cedola stessa; quindi non potete vendere l'alea senza vendere la cedola, e quelli che fanno il contratto dell'alea obbligano chi la compra a cambiare la cedola e darne un'altra, oppure a pagare la cedola a quel determinato prezzo che viene precedentemente stabilito. Perciò, dico, è un contratto ancora meno legale della vendita a termine, che non è riconosciuta dalla legge.

ARNULFO. Se si crede che il contratto di cui parlava l'onorevole signor ministro delle finanze possa considerarsi indubitabilmente nullo, e per tale sia per essere con una giurisprudenza ulteriore costantemente considerato, e ciò basti per impedire i contratti medesimi, io non insisto nella mia osservazione; ma, siccome ho visto che nella Camera non si dubitava della validità di simili contratti, che anzi si fecero delle discussioni per vedere in qual modo si dovesse intendere la legge, se cioè fosse applicabile a simili contratti, io trovavo necessario od almeno utile che si inserisse nella legge una dichiarazione esplicita, postochè eravamo in tempo, onde togliere ogni dubbio d'interpretazione che la seguita discussione era ben lungi dall'aver chiarito.

VALERIO, relatore. Egli è evidente che l'articolo primo colpisce questo contratto; quelli che vendono quest'alea alienano un numero, una speranza; se non viene ammesso un emendamento per cui questi contratti non siano in esso contemplati, sono naturalmente colpiti da questa legge.

AGNÈS. Osserverò soltanto che l'alea dell'articolo 1 si esprime in questi termini: « Generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico coll'opera, » ecc.

Ora, chi cede privatamente ad altri il premio eventuale di un'obbligazione dello Stato in un caso determinato non fa alcuna offerta, alcun invito al pubblico, ma soltanto un contratto di sorte fra privato e privato, in cui nulla ravviso di illecito.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che quello che osservava il deputato De Viry, e che diede luogo a questa discussione, si riferisca al caso in cui si entrasse in un luogo pubblico e si offrisse la vendita di questi biglietti. Questo sarebbe precisamente il caso contemplato dalle ultime parole dell'articolo.

Ma, se poi si tratta di una vendita che si faccia in una camera tra un particolare ed un altro, certamente non vi è disposizione di legge che la possa colpire.

Ora, questo caso è quello contemplato nell'articolo 1 della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del Ministero e della Commissione, la quale consisterebbe nel dire, dopo le prime parole del primo paragrafo di quest'articolo, queste altre: « Come pure i biglietti ed i titoli degli imprestiti nei quali il capitale e gl'interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vincite. »

(La Camera adotta.)

Ora porrò ai voti l'intero articolo, anche coll'emendamento proposto all'alea dal guardasigilli:

« È proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero, come pure i biglietti ed i titoli degli imprestiti nei quali il capitale e gl'interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vincite, di facilitare lo smercio di tali biglietti e di cooperare in qualunque modo all'esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500, estendibile sino a lire 2000.

« I gerenti e stampatori dei giornali, che pubblicheranno programmi ed annunci di lotterie da farsi all'estero, saranno condannati nella multa stabilita nell'alea dell'articolo 3. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. I ricevitori del lotto regio ed i loro commessi che contravverranno alle disposizioni dei precedenti articoli, saranno sempre puniti col massimo delle pene pecuniarie in essi articoli stabilite, e saranno anche rimossi dall'impiego.

« Saranno ugualmente puniti col massimo della multa coloro i quali contravverranno alla presente legge per mezzo d'interposta persona. »

VALERIO, relatore. Credo che converrà emendare l'alea dell'articolo 5 nel modo seguente:

« Saranno i medesimi ugualmente puniti col massimo della multa quando contravverranno, » ecc., affinché questa disposizione non abbracci tutti gli articoli precedenti della legge.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo con questo emendamento.

(È adottato.)

« Art. 6. I detti ricevitori e loro commessi, che per conto proprio od altrui accetteranno giuocate sul lotto regio, saranno rimossi dall'impiego e condannati alla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di anni due, ed al pagamento di una multa non minore di lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 7. In caso di recidività si farà luogo all'aumento delle pene determinate dalla presente legge, secondo le norme stabilite dal Codice penale. »

(È approvato.)